

24221.14

F.r.t.c.v.

13 NOV. 2014

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto: *Cassa*
ragionieri; calcolo delle
fermone d'anzianità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14497/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 24221

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 18/09/2014
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere - PU
Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14497-2012 proposto da:

BALCONI FRANCO C.F. BLCFNC47C13D150D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio
dell'avvocato EMANUELE RICCI, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANNA CAMPILII, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

2014


2543

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI C.F. 80059790586,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 44/~~44~~, presso lo studio dell'avvocato MATTIA
PERSIANI, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 501/2011 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/12/2011 R.G.N. 265/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l'Avvocato CAMPILIII;
udito l'Avvocato PERSIANI MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 28.4.2010, il rag. Franco Balconi proponeva appello avverso la sentenza n.122/10 del Tribunale di Cremona chiedendo che, dichiarati illegittimi i criteri di calcolo della pensione da lui conseguita il 1.4.2008, in relazione all'elevazione della media reddituale da 15 a 24 anni, all'introduzione del coefficiente di neutralizzazione ed alla quota contributiva, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fosse condannata a pagargli, dal 1.4.2008, la differenza annua di pensione di € 26.053,41, ovvero la diversa somma accertata in causa; fosse altresì condannata a pagare al ricorrente l'incremento pensionistico derivante dal computo nella media reddituale dei redditi degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, da quantificare in separato giudizio, oltre alla perequazione automatica ed interessi legali su tutte le somme dal di del dovuto al saldo. Censurava la sentenza di primo grado in particolare per aver mal interpretato le norme applicabili, senza tener conto della operatività del principio del *pro rata* di cui all'art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1996.

Si costituiva la Cassa appellata resistendo all'impugnazione.

La Corte d'appello di Brescia con sentenza n. 265 del 1° - 13 dicembre 2011 rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado e compensando le spese di giudizio.

In particolare la Corte d'appello richiamava il precedente di questa Corte (Cass., sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621) che, con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2007, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione ove effettuato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in violazione della regola del *pro rata* di cui all'art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335; né la disposta salvezza (*ex art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296*) degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai ministeri vigilanti valeva a sanare la illegittimità, *in parte qua*, dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.

Ma - ha aggiunto la Corte d'appello in sintonia con il richiamato precedente - il mantenimento di efficacia di tali atti si giustificava invece pienamente per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 296/2006 proprio in ragione della "clausola di salvezza" contenuta nell'ultimo periodo del comma 763 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006, secondo cui erano fatti salvi gli atti e le

deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali privatizzati ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge stessa. Pertanto ha affermato in generale la Corte d'appello che qualora si controverta, come nel caso di specie, di pensionamenti successivi al 1°1.2007, la loro legittimità va valutata facendo riferimento al nuovo testo dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; ciò perché - ha ribadito la Corte d'appello - nella nuova formulazione, introdotta dal comma 763 citato, non è più prescritta l'applicazione inderogabile e cogente del principio del *pro rata*, bensì è prevista la possibilità di un bilanciamento di esso con i diversi criteri di "gradualità e di equità tra generazioni".

Ha quindi concluso la Corte d'appello che la determinazione della quota retributiva della pensione di anzianità dell'assicurato, determinazione avvenuta in conformità ai criteri dettati dalla Cassa convenuta con le delibere 22.06.2002 e 20.12.2003, non poteva essere più ritenuta illegittima per il solo fatto che tali delibere non avessero applicato il principio del *pro rata* in quell'estensione ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla precedente formulazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'assicurato con otto motivi.

Resiste con controricorso la Cassa intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in otto motivi, il ricorrente contesta soprattutto l'interpretazione che dell'art. 1, comma 763, l. 296 del 2006 ha dato la Corte d'appello, sostenendo che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale - la nuova (meno favorevole) formulazione della garanzia del *pro rata*, di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, non si riferisce alle delibere anteriori della Cassa, quali quelle del 2002 e del 2003, applicate nella specie per liquidare il trattamento pensionistico. Nega il ricorrente che l'interpretazione dell'art. 1, comma 763, l. 296 del 2006 possa comportare che le precedenti norme regolamentari del 2002 e del 2003 siano diventate automaticamente legittime per una sorta di sanatoria *ex lege*. Deduce poi la mancanza della prova dello squilibrio di bilancio e contesta l'interpretazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 anche con riferimento al coefficiente di neutralizzazione in ragione sempre dell'applicazione del principio del *pro rata* nella sua originaria formulazione.

Deduce altresì vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato.

3. Le questioni sollevate con il ricorso si collocano nella scia di un contenzioso seriale tra assicurati e Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (in seguito anche Cassa *tout court*), già più volte venuto all'esame di questa Corte che si è ripetutamente pronunciata in proposito.

E' sufficiente ricordare che dopo un iniziale orientamento favorevole alle tesi della Cassa (Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701) la giurisprudenza di questa Corte si è, uniformemente e costantemente, orientata in senso opposto, favorevole agli assicurati, affermando in generale (cfr. Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202) che i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati - nel caso di successione, durante il periodo dell'iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione - hanno diritto, secondo il principio del *pro rata*, ad altrettante quote di pensione, da calcolarsi, in relazione a ciascun periodo dell'anzianità maturata, secondo il sistema, rispettivamente, in vigore (conf., con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali, Cass., sez. lav., 24 settembre 2010, n. 20235).

L'orientamento favorevole agli assicurati - più volte ribadito (cfr. Cass., sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass., sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass., sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607) - è risultato fissato nel seguente principio di diritto: « Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del *pro rata* - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche *in peius* dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e

periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del *pro rata* e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni».

Principio questo confermato anche di recente (Cass., sez. VI-L, 14 febbraio 2014, n. 3520).

4. In questa situazione di raggiunto assetto della giurisprudenza di legittimità sulla portata e sull'ambito di applicazione della clausola di garanzia costituita dalla regola del *pro rata* di cui all'art. 3, 12° comma, l. 8 agosto 1995, n. 335, nella sua originaria formulazione, è da ultimo intervenuto il legislatore con una disposizione qualificata come di interpretazione autentica - il comma 488 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) - che ha previsto: "L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".

La portata (e l'interpretazione) di tale disposizione - che rappresenta un ultimo tassello di un quadro normativo complesso - costituisce un rinnovato punto controverso tra le parti in causa; ciò richiede innanzi tutto di richiamare la normativa di settore ripercorrendo, seppur in sintesi e limitatamente al punto che interessa nella presente controversia, le modifiche nel tempo della disciplina legislativa e regolamentare del trattamento pensionistico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (cfr. in particolare Cass., sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, cit.).

5. In sede di riforma della Cassa e del sistema normativo precedente - rappresentato essenzialmente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della Cassa, e dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1140, di adeguamento della legislazione

sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che prevedeva un sistema di tipo contributivo con accumulo del montante complessivo dei contributi in un conto individuale dell'assicurato ed il calcolo della pensione mediante trasformazione di tale montante contributivo, rivalutato secondo un coefficiente di rendimento, in rendita vitalizia con la garanzia dell'integrazione ad un trattamento minimo uniforme - la legge 30 dicembre 1991, n. 414, introducendo il ben più favorevole sistema a ripartizione di tipo retributivo, ha contemplato come modalità di calcolo del trattamento pensionistico un criterio strettamente retributivo perché ha previsto che la misura annua della pensione di vecchiaia era pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

Successivamente il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha trasformato in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa suddetta. In particolare tale decreto legislativo, in questo contesto profondamente riformato, ha posto alle nuove Casse "privatizzate" l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, del predetto d.lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa e le delibere in materia di contributi e prestazioni che si saldavano al decreto ministeriale di approvazione) ad introdurre norme generali ed astratte. A tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti" (Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto che essa poteva avvenire "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".

In realtà occorre tener conto del carattere tutt'affatto speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, e "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di

abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite" (C. cost. n. 376 del 2002). Tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale di tal che la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione. Si ha pertanto che, quando il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 27, facoltizzati a dettare norme "anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano"). Ciò invece l'art. 2, comma 2, cit. in realtà non ha affatto previsto e quindi l'emanando Regolamento della Cassa e le sue delibere in materia di contributi e prestazioni non erano facoltizzati a derogare a disposizioni dettate proprio per le Casse "privatizzate", quale poi sarebbe stato la legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l'esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l'opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e nient'affatto il Regolamento della Cassa.

6. La Cassa, in forza di tale (comunque assai ampia) investitura di potere di autoregolamentazione della materia dei contributi e delle prestazioni, ha adottato un primo regolamento del 1° gennaio 1995 che, per quanto interessa la presente controversia, ha ribadito il criterio retributivo della legge n. 414 del 1991 (art. 49, comma 2, della regolamento).

Il contesto normativo muta profondamente a seguito della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare adottata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Si è introdotto - com'è noto - il sistema contributivo e si è previsto il graduale passaggio a quest'ultimo dal sistema retributivo. In particolare l'art. 1, comma 12, ha previsto che per i lavoratori iscritti alle forme di assicurazione generale obbligatoria e a quelle sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione era - ed è - determinata dalla somma di due quote distinte: la quota A) di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; la quota B) di

pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

È questo il cosiddetto criterio del "*pro rata*" alla stregua del quale una parte della pensione è calcolata secondo il più favorevole previgente criterio retributivo e un'altra parte della pensione è calcolata secondo il nuovo criterio contributivo. Il successivo comma 13 ha poi previsto una più specifica clausola di garanzia. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza suddette che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione sarebbe stata interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

Quindi, nell'assicurazione generale obbligatoria, il criterio di salvaguardia è duplice: per i lavoratori più anziani rimane, come condizione di miglior favore, il sistema retributivo previgente; per i lavoratori meno anziani c'è invece il criterio del *pro rata* per cui si applica in parte il più favorevole criterio retributivo e per altra parte il nuovo criterio contributivo.

7. Parallelamente per i sistemi previdenziali delle Casse private l'art. 3, comma 12, nel testo originario, da una parte ha ribadito l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e della stabilità delle rispettive gestioni da realizzarsi in un arco temporale non inferiore a quindici anni. D'altra parte ha previsto una sorta di delega facoltizzando gli enti privatizzati suddetti ad adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Inoltre, in particolare, le Casse avrebbero potuto optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della stessa legge n. 335/1995.

Nel far ciò il legislatore ha previsto - al comma 12 dell'art. 3 - una garanzia specifica non dissimile da quella contemplata dall'art. 1, comma 12, citato: nel caso di "introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" avrebbe operato comunque il rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate.

Al pari dell'art. 1, comma 12, il fulcro di tale disposizione (art. 3, comma 12) è costituito proprio dalla garanzia del criterio del *pro rata* (non c'è invece la garanzia ulteriore e più specifica del comma 13, art. 1 che prevede solo il sistema retributivo per gli assicurati "anziani", quelli che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni).

8. In riferimento a tale criterio (del *pro rata*) può in generale considerarsi che gli assicurati hanno, non già un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una "posizione previdenziale" già maturata e che appartiene al patrimonio dell'assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione già versata. Ciò non vuol dire che ci sia un diritto quesito alla pensione calcolata secondo un più favorevole criterio previgente - tra quelli in vigore al momento del versamento della contribuzione - rispetto a quello vigente al momento del collocamento in quiescenza. Ma neppure, al contrario, che l'assicurato ha solo una mera aspettativa alla pensione e che, quanto ai criteri di calcolo, il legislatore ordinario potrebbe liberamente determinarli nell'esercizio della sua discrezionalità.

C'è una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla posizione previdenziale già maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico (contribuzione *versus* prestazione) al pari, ad es., della rendita vitalizia per le assicurazioni private. L'ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall'assicurato ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia; una sorta di "maturato previdenziale" che non può essere sterilizzato dal legislatore (né tanto meno dall'ente previdenziale nell'esercizio del suo potere di autoregolamentazione delle prestazioni). Quindi il sistema previdenziale pubblico e privato ha un'intrinseca soglia minimale di protezione, derivata - e garantita a livello costituzionale - dal criterio di "adeguatezza" prescritto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e modulata diacronicamente in quanto dipendente dalla variabilità di plurimi parametri che concorrono a definirla (primo tra i quali il coefficiente che esprime l'aspettativa di vita); ciò che porta a negare validità alla tesi, sostenuta dalla difesa della Cassa, secondo cui l'assicurato avrebbe soltanto una mera aspettativa di fatto ad un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia).

Il legislatore - chiamato ripetutamente a riequilibrare il sistema pensionistico - è stato ben consapevole che, mutando in termini meno favorevoli i criteri di calcolo delle pensioni, occorre comunque apprestare una clausola di garanzia a tutela delle posizioni previdenziali già maturate nel vigore di precedenti criteri più favorevoli. Quindi la tutela del "maturato previdenziale" si traduce in una specifica clausola di garanzia, tra le tante astrattamente ipotizzabili come attualizzazione in concreto della garanzia di soglia minimale di trattamento pensionistico.

Già il legislatore della riforma del 1995 ha previsto le specifiche clausole di garanzia di cui si è detto sopra: quella massima del comma 13 dell'art. 1 (in favore gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità

contributiva di almeno diciotto anni); quella "bilanciata" del precedente comma 12 (il criterio del *pro rata* in favore gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni); quella preventiva del comma 12, art. 3 (in favore degli assicurati delle Casse privatizzate ex d.lgs. n. 509 del 1994, in caso di future modifiche peggiorative del sistema previdenziale categoriale ad opera degli emanandi Regolamenti e delibere delle Casse stesse, approvati con decreto ministeriale).

Di tutti tali tre criteri può predicarsi la natura di concreta - nonché idonea (ex art. 38, secondo comma, Cost.) - attualizzazione di quella soglia minimale di garanzia del maturato previdenziale di cui si è finora detto.

9. La garanzia del comma 12, art. 3 cit. - che nella formulazione originaria è applicabile *ratione temporis* ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza precedente al 1° gennaio 2007 - è modulata in simmetria con quella dell'art. 1, comma 12, ma con una portata più ampia perché formulata - per così dire - in prevenzione, ossia con riferimento ad una futura (all'epoca) diversa regolamentazione dei trattamenti pensionistici erogati dalle Casse. Le quali erano sì facultizzate a variare le aliquote contributive e a riparametrare i coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico: ma ciò potevano fare rispettando il criterio del *pro rata* "in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti". Era questa una clausola di garanzia "forte" nel senso che la eventuale diversa regolamentazione (che poi in effetti c'è stata) avrebbe dovuto far salva la quota di trattamento pensionistico relativo all'anzianità contributiva maturata fino alla riforma con lo stesso meccanismo del comma 12, art. 3: una quota A calcolata con i previgenti criteri (più favorevoli); una quota B calcolata con i nuovi (meno favorevoli) criteri. In questo modo era certamente rispettata la soglia minima di garanzia del maturato previdenziale; anzi era una garanzia "forte" perché tutta la quota A sarebbe stata calcolata con i previgenti (più favorevoli) criteri. Il criterio del *pro rata* era sganciato dal (pur prefigurato come possibile) passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; sicché qualsiasi aggiustamento delle aliquote contributive o riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, complessivamente peggiorativo per gli assicurati, si sarebbe associato *ex lege* a questa garanzia.

10. Come sintesi di questo percorso interpretativo della giurisprudenza di questa Corte può evidenziarsi che si è escluso che il principio del *pro rata* abbia una

portata più limitata e che esso non si applicherebbe nel caso di modifiche *in peius* (per gli assicurati) del solo criterio retributivo. Questa ipotizzata (dalla difesa della Cassa) limitazione dell'operatività della garanzia suddetta non ha base legale, atteso che l'art. 3, comma 12, riferisce il principio del *pro rata* all'"introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" (quella della Cassa) e quindi anche alle sole modifiche peggiorative del criterio retributivo (pur più favorevole del criterio contributivo). Ma non solo tale formulazione ampia della garanzia del principio del *pro rata* non consente la limitazione sostenuta dalla difesa della Cassa, ma anche lascerebbe un vuoto di normativa perché - per le considerazioni sopra svolte in ordine alla rilevanza in termini di situazione giuridica protetta del maturato previdenziale - deve comunque esserci la garanzia di una soglia minima di protezione. Insomma il legislatore nell'art. 3, comma 12, ha optato per una clausola di garanzia - quella del *pro rata* - che operava a tutto campo e indubbiamente costituiva uno scudo di protezione per i "vecchi" assicurati privilegiandoli rispetto ai "nuovi", così però riducendo gli ambiti di riforma possibile per le Casse privatizzate. Questa garanzia "forte" sarebbe stata resa meno rigida soltanto con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 763). Ma fino a quella data il potere regolamentare della Cassa si sarebbe dovuto conformare a tale garanzia del *pro rata*.

11. A fronte di questa garanzia del *pro rata*, come norma di legge a carattere imperativo ed inderogabile dal potere regolamentare delle Casse privatizzate in genere, può ora considerarsi lo sviluppo che in concreto ha avuto l'esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa ricorrente.

All'indomani della riforma del 1995, la Cassa - ove ciò fosse stato reso necessario da esigenze di riequilibrio del bilancio e di stabilità della gestione - avrebbe potuto già subito, in simmetria con il sistema pensionistico pubblico, adottare il criterio contributivo con il rispetto del principio del *pro rata*. Invece la Cassa, nella sua discrezionalità gestionale, ha lasciato il sistema retributivo per vari anni ancora, preferendo medio tempore (nel 1997) solo un aggiustamento di quello retributivo per alleggerire il carico pensionistico: solo a partire dal 1° gennaio 2004 viene introdotto il sistema contributivo in una situazione di progressiva difficoltà nel sostenere l'onere di pensioni calcolate con il sistema retributivo tanto da porle alla fine a carico del patrimonio della Cassa e non più della contribuzione corrente (artt. 64, 65 e 66 del Regolamento in vigore a partire dalla data suddetta). Contemporaneamente però la Cassa ha modificato anche (*in peius* per gli assicurati)

lo stesso criterio di calcolo della quota retributiva delle pensioni maturate dopo la data suddetta sicché il riequilibrio di gestione è stato perseguito non solo con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ma anche con l'"aggiustamento" dello stesso sistema retributivo.

Più in dettaglio può ricordarsi - come è pacifico tra le parti in causa - che nel 1997 intervengono due delibere modificative del regolamento: del 28 giugno 1997 e del 26 luglio 1997. L'art. 49, comma 2, viene riformulato: si considera la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. Ma si rimane ancorati al criterio retributivo, ancorché la Cassa - come già rilevato - fosse stata facoltizzata ad adottare (per il futuro) il criterio contributivo.

Già per questa modifica peggiorativa - all'interno di un sistema ancora interamente retributivo - si porrebbe il problema della garanzia del *pro rata* (e a questa modifica della normativa regolamentare, in realtà, si riferiva Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701, cit., comunque disattesa dalla giurisprudenza successiva). Peraltro la stessa Delibera del 1997 conteneva un criterio di gradualità che, anche se non surrogava a pieno il principio del *pro rata*, di fatto riduceva l'impatto della modifica *in peius* dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico. In ogni caso nella presente controversia - come nelle altre di questo contenzioso seriale - non si fa questione di applicabilità del principio del *pro rata* già a questa modifica regolamentare, ma la pretesa degli assicurati al ricalcolo del trattamento pensionistico fa riferimento solo alle modifiche intervenute nel 2002-2003.

Ed è infatti in questo torno di tempo che si ha il più radicale punto di svolta perché si passa dal sistema contributivo a quello retributivo con l'introduzione di due quote di pensione - A (retributiva) e B (contributiva) - in simmetria con la riforma del 1995 (v., legge n. 335 del 1995, art. 1, comma 12). In particolare intervengono tre delibere: quella del 22 giugno 2002 (per cui si calcolano - al fine della determinazione della quota A di pensione - tutti i redditi professionali annuali); quella del 7 giugno 2003 (si introduce - con finalità dissuasiva - il criterio c.d. della neutralizzazione con coefficienti di riduzione del trattamento pensionistico di anzianità in ragione dell'età anagrafica); quella del 20 dicembre 2003 (si calcolano - sempre al fine della determinazione della quota A di pensione - i redditi professionali degli ultimi 24 anni: ossia - *re melius perpensa* - si modifica in termini più favorevoli per i pensionati, ma comunque peggiorativi rispetto alla previgente disciplina regolamentare, la Delib. 22 giugno 2002). Quindi la complessiva normativa

regolamentare di risulta - per tale intendendosi quella posta dalle tre delibere suddette e che è sintetizzata nell'art. 49 (pensioni di vecchiaia) e art. 50, comma 4 (pensioni di anzianità) del Regolamento dell'epoca - prevede pensioni liquidate col criterio interamente retributivo, secondo i criteri previgenti, se maturate in data antecedente alla 31 dicembre 2003. Per quelle maturate successivamente la norma regolamentare prevede: una quota A (retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli ultimi 24 anni come base di calcolo limitatamente all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2003, e una quota B (contributiva) per l'anzianità contributiva successiva a tale data.

Prima della modifica regolamentare del 2003 la pensione - come già rilevato - era calcolata con il criterio interamente retributivo non solo, ma anche secondo parametri più favorevoli, quelli del 1997 (art. 49, comma 2 e art. 50, comma 4: si calcolava la media di 15 redditi professionali annuali più elevati per gli ultimi 20 anni anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione).

12. Orbene la modifica regolamentare del 2002, distinguendo tra la quota A (retributiva) e la quota B (contributiva) fa sì applicazione del principio del *pro rata* nella misura in cui adotta il criterio contributivo solo per l'anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2003 e conserva il criterio retributivo per l'anzianità maturata fino a tale data.

Ma il problema che si è posto in tal genere di contenzioso seriale è se il principio del *pro rata* si applichi, o no, anche al criterio di calcolo della quota A (retributiva) che nel 2002-2003 è stata regolamentata in termini meno favorevoli per i pensionati.

Al quesito è stata data più volte una risposta affermativa dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte: il criterio del *pro rata* è formulato dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in termini generali con riferimento all'"introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti" (della Cassa) e quindi il dato testuale della disposizione non autorizza a distinguere tra modifiche peggiorative del criterio retributivo e modifiche peggiorative a seguito dell'applicazione del criterio contributivo. In ogni caso all'anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) non solo calcolata con il criterio retributivo e non già contributivo, ma anche calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri. Si tratta quindi di una complessiva, ma specifica, clausola di non regresso (e non già di trattamento di miglior favore) operante dopo la riforma del 1995 (legge n. 335 del 1995). Non occorre quindi - diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa -



fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla legge n. 160 del 1963, poi seguita dalla legge n. 1140 del 1970, quindi dalla legge n. 414 del 1991, e poi dalle delibere del 1997 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003. Si ha infatti che il principio del *pro rata* è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma.

Questa interpretazione ampia del principio del *pro rata* - non limitata quindi al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo - non solo ha il supporto testuale dell'art. 3, comma 12, cit.; ma - come già rilevato - risponde ad un'esigenza generale di "adeguatezza" del trattamento pensionistico *ex art.* 38, secondo comma, Cost., da cui può estrarsi la regola di una insopprimibile soglia minima di trattamento pensionistico corrispondente al maturato previdenziale. Il quale non necessariamente coincide con il criterio del *pro rata*, ma, essendo questo l'unico (all'epoca) previsto dal legislatore, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3, comma 12, cit., che si aggiunge e rafforza il canone dell'interpretazione testuale, conduce a ritenere ampio l'ambito di operatività di tale criterio, applicabile quindi anche alle modifiche *in peius* dei soli criteri di calcolo della quota retributiva della pensione.

13. Successivamente il quadro normativo si è evoluto perché è intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 (legge finanziaria 2007), che ha sostituito il primo ed il secondo periodo dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale disposizione ha ribadito l'obiettivo, da perseguire ad opera delle Casse privatizzate, di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali in un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Ha facoltizzato gli enti medesimi, sulla base del bilancio tecnico della gestione previdenziale, ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine "avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni".

Ed ha aggiunto che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge medesima.

Come è già stato osservato (Cass., sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, cit.) non si tratta di norma di interpretazione autentica: non ne ha né la tipica formulazione testuale, né il contenuto. È una norma a carattere innovativo che in

particolare, sostituisce il principio del *pro rata* di cui all'originario art. 3, comma 12, nella formulazione della legge n. 335 del 1995, con un principio simile, ma meno rigido. Non è più previsto il "rispetto del principio del *pro rata*", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell'esercizio del loro potere regolamentare, abbiano "presente il principio del *pro rata*" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni": ciò a partire dal 1° gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso attenuare la rigidità del criterio del *pro rata* ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è risultato essere maggiore sicché le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale ben avrebbero potuto richiedere un sacrificio maggiore a chi era già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati; tale è, in questo novellato contesto normativo, la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002-2003 della Cassa. Ciò però vale per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007, quando appunto è entrata in vigore la modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

14. Inoltre è stata prevista - nell'art. 1, comma 763, cit. - una clausola di salvezza per la precedente normativa regolamentare delle Casse.

Questa salvezza - si è ritenuto da Cass., sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, e prima ancora da Cass., sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621, cit. - non sta a significare validazione *ex post* della normativa regolamentare della Cassa nella parte in cui non si conformava all'ampia prescrizione del "rispetto del principio del *pro rata*" per l'obiettivo irragionevolezza intrinseca che ne conseguirebbe (in disparte la violazione dell'affidamento nella stabilità della normativa vigente che ha una valenza particolare nella materia pensionistica: per la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione v. C. cost. n. 263 del 2009). Infatti non potrebbero coesistere - per la contraddizione che non lo consente - due prescrizioni opposte: da una parte sancire l'obbligo per le Casse di tener "presente il principio del *pro rata*" nella propria normativa regolamentare (per i trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2007); d'altra parte consentire, come legittima *ex tunc* (e quindi intanto operante fino ad nuovo esercizio del potere regolamentare delle Casse) una precedente normativa regolamentare che non abbia ottemperato alla prescrizione, all'epoca vigente, del "rispetto del principio del *pro rata*", quale che fosse lo scostamento da tale obbligo.

Invece la salvezza prevista dalla legge finanziaria del 2006 sta a significare non già che sono sanate precedenti violazioni di legge, ma solo che le precedenti deliberazioni adottate dalle Casse privatizzate sono valutate, a partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007), avendo come parametro di legittimità il nuovo comma 12 dell'art. 3 citato, senza necessità di essere reiterate (peraltro poi la Cassa ha comunque reiterato, con una successiva delibera del 24-25 giugno 2011, la normativa regolamentare precedente). Si è già rilevato che la delibera della Cassa approvata con decreto ministeriale, che disciplina la materia con norme generali ed astratte, ha natura regolamentare. Il contrasto con una norma primaria, quale è la regola del *pro rata* posta dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1965, ha comportato la disapplicazione *in parte qua* della norma subprimaria. Ma quando il parametro legale di raffronto è mutato nel senso che si è attenuato il rigore di quel limite prima non derogabile, la norma regolamentare ha potuto riespandersi nella misura in cui è risultata essere conforme al nuovo, meno rigido, parametro legale.

Si tratta quindi nel complesso di innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 che, operando *ex nunc*, riguardano le pensioni maturate a partire dal 1 gennaio 2007.

Successivamente l'art. 24, comma 24, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, comma 1, nel dettare per le Casse privatizzate *ex d.lgs. n. 509 del 1994* ulteriori prescrizioni per assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, ha generalizzato, quanto all'applicazione del *pro-rata* agli iscritti alle relative gestioni, il sistema contributivo (comma 2 del medesimo art. 24) in mancanza di diversa disciplina regolamentare della Cassa stessa.

15. Da ultimo, come si è già ricordato, è intervenuto il legislatore con una disposizione qualificata come di interpretazione autentica - il comma 488 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - che ha previsto: "L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".

Tale ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 prevedeva, di seguito a talune modifiche contestualmente apportate all'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, che fossero "fatti salvi gli atti e le deliberazioni in

materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge".

La disposizione si presenta dichiaratamente come norma di interpretazione autentica, indirizzata a regolare la validità - in cui si sostanzia l'endiadi testualmente riferita alla legittimità ed all'efficacia - degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e quindi in particolare alle deliberazioni della Cassa, sopra menzionate (del 2002 e del 2003).

Tale ulteriore e più recente *ius superveniens*, costituito dalla disposizione della legge di stabilità per il 2014, impone una riflessione ulteriore.

La validità *in parte qua* - ossia quanto alla compatibilità con il canone della garanzia del *pro rata* - delle delibere della Cassa del 2002 e 2003 non ha un unico parametro legale di riferimento, come già sopra sottolineato.

Per il periodo compreso tra la riforma pensionistica del 1995 e la legge finanziaria per il 2007 il parametro legale di riferimento può dirsi essere rappresentato essenzialmente dalla prescrizione del comma 12 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995. Gli enti previdenziali privatizzati *ex d.lgs. n. 509 del 1994* erano facoltizzati ad esercitare il potere regolamentare loro riconosciuto adottando delibere allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni nel lungo periodo (inizialmente di quindi anni). Ma i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico dovevano essere rispettosi del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Questo era il parametro legale di riferimento per valutare la validità, *in parte qua*, di tali delibere. Quindi un primo problema interpretativo era quello di definire l'ambito di questa garanzia che la Cassa ha inteso essere limitata al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, mentre - in accoglimento della prospettazione della difesa gli assicurati nel contenzioso seriale instauratosi - la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto avere essa una più ampia portata, estesa anche alle modifiche *in peius* dello stesso sistema retributivo.

L'altro parametro legale della validità delle delibere in questione - sopravvenuto in successione di tempo - è quello risultante dalla modifica apportata dal comma 763 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296: i provvedimenti

necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine devono (non più rispettare, ma) aver presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate e comunque devono tener conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Si è transitato quindi dal rigoroso rispetto del principio del *pro rata* ad un'operatività per così dire attenuata dello stesso principio; innovazione questa che comportava ulteriori e più gravi problemi interpretativi in ragione della necessità di definire i contorni non più netti della garanzia del *pro rata* nella forma (che da assoluta era diventata) attenuata del comma 763 dell'art. 1 l. n. 296/2006 e prima ancora della necessità di stabilire se fosse necessaria, o no, la reiterazione delle delibere precedenti, quelle - per la Cassa - del 2002 e del 2003.

Orbene, la citata disposizione del 2013, nella dichiarata forma dell'interpretazione autentica, interviene retrospettivamente ad assicurare *ex lege* la validità delle delibere degli enti previdenziali privatizzati e quindi, nella specie, le delibere della Cassa del 2002 e del 2003; ma occorre chiedersi in riferimento a quale parametro legale opera lo *jus superveniens*: se al principio del *pro rata* nella forma assoluta dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 oppure a quello nella forma attenuata dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006.

16. Per rispondere a questo interrogativo appaiono decisi i principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di modifiche normative intervenute nel corso del processo a fronte del canone generale dell'art. 6 della Convenzione che garantisce il diritto delle parti al giusto processo; giurisprudenza che ha un peso ed una rilevanza diretta dopo che la Corte costituzionale, interpretando il primo comma del novellato art. 117 della Costituzione, quale introdotto dalla riforma del titolo V della sua seconda parte (l. cost. 18 ottobre 2001, n.3), ha sancito la valenza di parametro interposto delle norme della Convenzione per il sindacato di costituzionalità della normativa interna (sent. n. 348 e 349 del 2007). Ciò comporta tra l'altro che l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, cui è tenuto il giudice comune, può essere orientata proprio dalla esigenza di conformità alla Convenzione nella lettura che ne fornisce la Corte EDU seppur con la riserva dei controlimiti derivanti dal bilanciamento con altri valori costituzionalmente protetti come diritti fondamentali (C. cost. n. 264 del 2012). L'estensione della dottrina dei controlimiti dall'originario campo del diritto comunitario anche alle convenzioni internazionali è stata recentemente predicata in termini molto netti dalla Corte costituzionale con riferimento ad altra Corte sovranazionale (sent. n. 238 del 2014).

Deve allora considerarsi che la Corte EDU (peraltro anche con riferimento all'art. 1, comma 777 della stessa legge n. 296 del 2007 recante altra norma qualificata come di interpretazione autentica in questione: sent. 31 maggio 2011. Maggio ed altri c. Italia), ha più volte affermato che, benché non sia precluso al legislatore disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio processo equo contenuto nell'art. 6 CEDU preclude, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia. Benché le regole pensionistiche previste dalla legge possano cambiare e non si possa fare affidamento su una sentenza come garanzia contro tali cambiamenti in futuro, anche se tali cambiamenti sono svantaggiosi per alcuni beneficiari di prestazioni previdenziali, lo Stato non può interferire in modo arbitrario nel processo. Al fine di determinare se vi sia stato un motivo impellente di interesse generale in grado di giustificare una diversa regolamentazione della materia con efficacia retroattiva, il rispetto della regola del processo equo impone che le ragioni addotte per giustificare la normativa sopravvenuta siano valutate con rogre tenendo presente che considerazioni di carattere finanziario non possono, da sole, giustificare che il legislatore si sostituisca al giudice al fine di risolvere le controversie.

E' quindi alla luce di questi principi che occorre procedere all'identificazione della portata e dell'ambito di applicazione delle norma di interpretazione autentica in questione.

17. Un primo intervento di questa Corte in materia c'è già stato.

Cass., sez. lav., 12 agosto 2014, n. 17892 . con riferimento ad un trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° luglio 2003, quindi anteriore al 1° gennaio 2007, ha riaffermato la giurisprudenza precedente, favorevole all'assicurato, ritenendo che la sopravvenuta norma di interpretazione autentica non fosse idonea a modificare i termini della questione. Ossia ha riaffermato il principio secondo cui nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la garanzia costituita dal principio cosiddetto del "*pro rata*" ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche "*in peius*" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia "*ratione temporis*" del criterio retributivo, rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse.



Pertanto la garanzia del *pro rata* opera integralmente anche per il calcolo della quota A della pensione nel regime della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali adottato con Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003, che hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo.

La Corte prende in considerazione la recente norma di interpretazione autentica e osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 78/2012), ha in più occasioni chiarito i limiti che il legislatore incontra nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, individuandoli, in generale, nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ha quindi stabilito che la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo", in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto" o di "ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore" (C. cost. n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini. Ipotesi queste che non possono ravvisarsi nella specie, ove è riconosciuta legittimità ed efficacia, con effetto retroattivo ed a distanza di oltre dieci anni, con relativo *vulnus* alla certezza del diritto, a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati (già pensionati), in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale circa il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento.

La norma della legge di stabilità per il 2014, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 1, comma 763, legge n. 296 del 2006, ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente senza alcuna ragionevole giustificazione, in contrasto col divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti.



18. Questo orientamento va sì confermato, ma con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 con le puntualizzazioni che si vengono a svolgere per quelli con decorrenza successiva.

Una disposizione di interpretazione autentica, o comunque innovativa con efficacia retroattiva, che intervenga nel corso del giudizio modifica, per le parti in causa, il quadro normativo di riferimento sì che la garanzia del processo equo *ex art. 6 CEDU* può risultare compromessa. L'esigenza di interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, mira a scongiurare questo che sarebbe un vizio di illegittimità costituzionale della disposizione. Però l'interpretazione adeguatrice non può spingersi al punto di negare ogni applicazione retroattiva allo *ius superveniens* perché, così facendo, il giudice comune finirebbe per disapplicare la norma interpretativa in ragione del ritenuto contrasto con il parametro interposto costituito dal canone del giusto processo *ex art. 6 CEDU*. Nel vigente sistema di sindacato di costituzionalità, accentrato nel giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale quanto agli atti con forza di legge, ciò non è consentito al giudice comune. Il canone dell'interpretazione adeguatrice implica che, scartata l'interpretazione ritenuta in contrasto con il principio del processo equo, ve ne sia un'altra che invece con tale principio non contrasta; laddove invece la prima fosse l'unica percorribile si imporrebbe al giudice comune l'incidente di costituzionalità con la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Nella fattispecie il principio espresso da Cass. n. 17892/2014 non significa negazione di ogni concreta portata applicativa della sopravvenuta disposizione di interpretazione autentica.

Si è già osservato sopra come il parametro di validità della regolamentazione posta dalle deliberazioni della Cassa (ed in genere degli enti previdenziali privatizzati), costituito dal rispetto del principio del *pro rata*, ha avuto nel tempo una duplice formulazione: quella originaria (dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995), in termini di assolutezza (*i.e.*: le deliberazioni della Cassa non potevano non rispettare integralmente il principio del *pro rata*), e quella successiva (dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006), in termini "attenuati" (*i.e.*: era sufficiente che le deliberazioni della Cassa tenessero conto del principio del *pro rata*).

La norma di interpretazione autentica non interviene sul primo parametro, come affermato da Cass. n. 17892/2014, perché se così fosse vi sarebbero dubbi non manifestamente infondati della sua legittimità costituzionale. Però interviene sul secondo parametro posto dalla legge finanziaria per il 2007 in vigore dal 1° gennaio

2007. E' quindi possibile ricostruire una portata applicativa della norma di interpretazione autentica diversa - e più ridotta - rispetto a quella che Cass. n. 17892/2014 ha già ritenuto essere contrastante con il principio del processo equo. Ciò autorizza l'interpretazione adeguatrice che non può risolversi solo (in negativo) nella negazione dell'interpretazione ritenuta contrastante con un parametro costituzionale, ma implica (in positivo) la scelta di un'interpretazione alternativa che valga a fugare quei dubbi di costituzionalità che altrimenti imporrebbero al giudice comune di sollevare la questione di costituzionalità.

Il legislatore del 2013 è sì intervenuto, con la norma qualificata di interpretazione autentica in esame, per puntellare la stabilità finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, ma ciò ha fatto chiarendo la portata non già della clausola del *pro rata* di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, ormai ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte con numerose pronunce conformi sì da potersi parlare di una situazione di c.d. diritto vivente, bensì esplicitando più puntualmente la portata della modifica apportata dalla citata legge finanziaria per il 2007. Sulla quale - può notarsi - questa Corte si era già pronunciata, ma in realtà con *obiter dicta* perché l'oggetto del contendere era ancora la liquidazione di trattamenti pensionistici *ante* 1° gennaio 2007 (Cass. n. 13607/2012) talché la questione interpretativa poteva ben dirsi ancora aperta.

La norma di interpretazione autentica ha innanzi tutto confermato quanto già ritenuto da questa Corte, ossia che, con l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 non era necessaria la reiterazione delle delibere adottate dalla Cassa in precedenza (quelle del 2002 e del 2003). Queste - aventi natura regolamentare (come si è detto) - dovevano essere disapplicate nella misura in cui (e fin quando) non erano pienamente rispettose della garanzia del *pro rata* (in quanto applicabile anche alla quota A della pensione). Ma a partire dal 1° gennaio 2007 la legittimità ed efficacia delle stesse delibere andava valutata alla luce del nuovo parametro costituito dall'art. 1, comma, l. n. 296/2006 (i.e. garanzia "attenuata" del *pro rata*) e non più ancora del maggiormente rigoroso parametro precedente.

La sopravvenuta norma di interpretazione autentica conferma questa ricostruzione e la attualizza in un contenuto più preciso nella misura in cui valuta *ex lege* la conformità delle deliberazioni dell'ente al nuovo parametro di legittimità. Non è una sanatoria con efficacia retroattiva perché mancava un indirizzo giurisprudenziale conforme nel senso della ritenuta perdurante illegittimità delle delibere dell'ente anche nel mutato quadro normativo della legge finanziaria per il

2007; questione che poteva ritenersi ancora aperta essendo ben diversa la prescrizione di rispettare il canone del *pro rata* a fronte di quella di tener soltanto conto di tale canone. L'ambiguità intrinseca di quest'ultimo canone rispetto a quello originario ha giustificato un intervento chiarificatore del legislatore che assegnando *ex lege* alle delibere già adottate dall'ente prima della legge finanziaria per il 2007 il crisma della legittimità ed efficacia ne ha in sostanza elevato il rango della fonte da regolamentare (e quindi subprimaria) a primaria. Il legislatore ha fatto proprio, a partire dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, il criterio disegnato dalla Cassa nelle sue precedenti delibere per regolare il trattamento pensionistico di chi, essendo andato in quiescenza dopo (o meglio, non prima di) tale data, aveva una posizione previdenziale maturata nel precedente più favorevole criterio retributivo rispetto al nuovo meno favorevole criterio contributivo.

In questa parte la retroattività, in concreto, della disposizione sopravvenuta non appare contrastare con il principio del processo equo perché limitata ai pensionamenti a partire dal 1° gennaio 2007 quando il nuovo meno favorevole canone del *pro rata* era già entrato in vigore. L'originario ricorrente (al pari di coloro che sono stati collocati in pensione a partire dal 1° gennaio 2007) non potevano fare affidamento sulla garanzia del *pro rata* nell'originaria più ampia portata, predicata dalla giurisprudenza di questa Corte, perché la normativa di legge era già cambiata. La portata del nuovo criterio legale del *pro rata* era obiettivamente controvertibile e ciò ha giustificato l'intervento chiarificatore del legislatore che ha riguardato sì "gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale" degli enti quali la Cassa - la cui finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine in ragione del contenimento delle prestazioni previdenziali emerge di per sé dalla portata dell'attenuazione della regola del *pro rata* - ma solo con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati nel vigore del nuovo parametro di legittimità costituito da tale criterio attenuato del *pro rata*.

19. In conclusione può affermarsi il seguente principio di diritto:

«Nel regime dettato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del *pro rata* - il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati *ex d.lgs.* 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote

contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche *in peius* dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 - il principio del *pro rata* e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

Invece per i trattamenti pensionistici liquidati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, ma nella formulazione introdotta dal citato art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296/2006; atti e deliberazioni che, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Conseguente che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata

normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003).»

La impugnata sentenza della Corte d'appello, pur senza l'ancoraggio della successiva norma di interpretazione autentica, è pervenuta alla stessa conclusione e quindi si sottrae alle censure mosse dal ricorrente.

20. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.


PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2014

Il Consigliere

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Federico Roselli)



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria
13 NOV. 2014



oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

